

Circol@re nr. 03 del 5 gennaio 2022

MANOVRA 2022

LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO

a cura del Dott. DANIELE LAURENTI, commercialista e revisore legale

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 - S.O. n. 49 - del 31 dicembre 2021 ed è entrata **in vigore il 1° gennaio 2022**.
Diventa quindi operativa la **riforma dell'IRPEF**, con la rimodulazione delle aliquote e delle detrazioni, la ridefinizione del perimetro dei soggetti passivi dell'**IRAP**, la proroga sostanziale delle **detrazioni edilizie** e dei **bonus fiscali per gli investimenti in beni strumentali**.

Si riporta una sintesi delle principali misure in ambito fiscale.

- **IRPEF** - La tassazione Irpef si basa ora su 4 aliquote e non più su 5, così riformulate:
 - **23%** per redditi **fino a 15.000 euro**
 - **25%** per redditi **da 15.000 euro fino a 28.000 euro**
 - **35%** per redditi **da 28.000 euro fino a 50.000 euro**
 - **43%** per redditi **oltre 50.000 euro**.È altresì prevista una modifica delle detrazioni per lavoratori dipendenti, pensionati e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi.
- **IRAP** - A decorrere dal periodo d'imposta 2022, **non sarà più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni**.
- **COMPENSAZIONE CREDITI** - A decorrere dal 1° gennaio 2022 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è elevato a **2 milioni di euro**.
- **SUPERBONUS 110%** - Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.
- **VISTO DI CONFORMITÀ** - Il visto di conformità per il Superbonus è chiesto non soltanto ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, ma **anche**

per l'utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi. In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia Entrate, o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente che intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il visto di conformità.

- **CESSIONE CREDITI/SCONTO IN FATTURA** - Viene estesa agli anni 2022, 2023 e 2024 la possibilità di optare per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali. L'obbligo di rilascio del visto di conformità e dell'attestazione di congruità delle spese sostenute si applica, in caso di opzione ex art. 121 D.L. n. 34/2020, anche in relazione alle spese che risultano agevolate con bonus edilizi diversi dal Superbonus 110%. Sono **esclusi dall'obbligo di visto di conformità e attestazione di congruità delle spese gli interventi classificati come attività di edilizia libera e gli interventi, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni, di importo complessivo non superiore a 10.000 euro**. L'opzione per lo sconto sul corrispettivo o cessione del credito è esercitabile anche con riferimento alla detrazione Irpef del 50% spettante sulle spese sostenute per la realizzazione di **autorimesse o posti auto** pertinenziali anche a proprietà comune
- **ECOBONUS, RISTRUTTURAZIONI, BONUS VERDE E SISMA-BONUS** - Prorogate fino al 31 dicembre 2024 le detrazioni fiscali previste.
- **BONUS MOBILI** - Prorogato fino al 31 dicembre 2024, con tetto massimo di spesa fissato a 10.000 euro per l'anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.
- **BONUS FACCIATE** - Prorogato fino al 31 dicembre 2022, nella misura del 60% e non più 90%.

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina **Facebook**

